

AVVERTENZA GENERALE

Si raccomanda di fare attenzione a tutti gli elementi che nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016 e nel bando sono indicati come essenziali pena inammissibilità del progetto. Gli stessi, laddove non documentabili, devono essere presenti in maniera chiara e inequivocabili nella formulazione del progetto.

F.A.Q. DEL 4 luglio 2016

Quesiti:

1) Nel formulario allegato 2 nelle voci "referente operativo del progetto", "unità di coordinamento" e "referente dedicato in reperibilità" è possibile indicare un unico nominativo?

Risposta: Sì

2) Nel formulario allegato 2 nella voce "ulteriori finanziamenti" l'importo da inserire nel "finanziamento richiesto" comprende anche le somme relative ai cofinanziamenti degli enti territoriali, sia in economia o in valorizzazioni?

Risposta: Nella voce ulteriori finanziamenti deve essere inserito il totale di altri finanziamenti da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni, che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del Programma Unico, attivate in tutto o in parte nel periodo di realizzazione del progetto che poi vanno dettagliati nella tabella successiva. Alla voce finanziamento richiesto deve essere indicato il finanziamento richiesto al Dipartimento.

3) Nel formulario allegato 2 nella voce "ulteriori finanziamenti" l'importo da inserire nel "costo totale del progetto", deve comprendere i finanziamenti da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali e i cofinanziamenti degli enti territoriali, sia in economia o in valorizzazioni?

Risposta: Sì. L'importo da inserire nella voce "Costo Totale del progetto" è la somma di tutti i finanziamenti (richiesto al Dipartimento, ulteriori finanziamenti, eventuale cofinanziamenti) in economia o in valorizzazioni.

4) Nel preventivo economico nella voce "spese di gestione dei servizi di assistenza", le "spese di tutela" sono da considerare spese relative alla tutela delle potenziali vittime di tratta? (azioni/attività di protezione immediata, art. 2 comma 1 punto c)

Risposta: Nella macrovoce "Spese di gestione dei servizi di assistenza" ci sono numerosi voci nelle quali poter inserire costi legati alle attività di protezione e assistenza e integrazione. Nella voce "Spese di tutela" si possono inserire tutte quelle spese relative ad esempio a: spese per l'intervento di un legale civile, penale o amministrativo, spese di un perito nominato dall'Autorità, spese di giustizia nel processo penale, spese investigative, gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari ecc..

5) Nel preventivo economico nella voce "spese di gestione dei servizi di assistenza", nello specifico le "spese di emersione" e le "spese di presa di contatto" in cosa si differenziano?

Risposta: Le attività di primo contatto con le popolazioni a rischio prevedono azioni non direttamente programmate e di vario genere finalizzate all'emersione. Nel formulario, nella sezione A- Emersione al punto 3.1 è richiesto di descrivere le azioni/attività che si intendono attuare proprio in relazione alle azioni proattive e di primo contatto. Le spese sostenute per tali

azioni sono da imputare alla voce Spese di emersione nell'area Spese di gestione dei servizi di assistenza.

6) Nel preventivo economico nella voce "spese di gestione dei servizi di assistenza", nelle "spese di seconda accoglienza per formazione professionale e inserimento lavorativo" è possibile inserire l'affitto di un terreno destinato ad uso di un laboratorio di formazione, le relative spese di utenza e i materiali necessari al funzionamento del laboratorio stesso?

Risposta: L'affitto di un terreno destinato ad uso di un laboratorio è equiparabile all'affitto di un locale, un appartamento ecc.. Le relative spese di utenza e i materiali necessari al funzionamento del laboratorio stesso trovano collocazione nelle corrispondenti voci di spesa dell'area Spese di gestione dei servizi di assistenza specificando tali spese come richiesto nel preventivo economico. Si raccomanda di descrivere chiaramente l'attività svolta sul terreno destinato ad uso di un laboratorio che sembrerebbe un'attività innovativa ma che, si ripete, deve essere chiaramente descritta.

Quesito: Una Associazione Culturale di Agrigento ha la volontà di presentare una proposta progettuale in accordo con il Comune di Agrigento, un'altra associazione ed altro Comune della provincia di Trapani, intendendo svolgere nei due territori le attività previste dal redigendo progetto. Tale assetto (Due Associazioni e due Comuni) soddisfa le condizioni previste all'art. 4 comma 2 ed all'art. 7 del Bando?

Risposta: Le associazioni, in qualità di soggetto privato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM 16 maggio 2016 devono stipulare appositi accordi o partenariati con le Regioni o gli Enti locali di riferimento. Tale indicazione è riportata all'art. 4 comma 2 del bando. La proposta progettuale, così come esposta, però non soddisfa l'art. 7 del bando in quanto è richiesto che il progetto faccia riferimento ad un ambito territoriale che deve corrispondere almeno all'estensione di due territori di area vasta ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56 ovvero all'estensione delle città metropolitane, ivi comprese quelle adottate dalle Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 1, comma 5, della suddetta legge n. 56 del 2014.

Nella legge regionale del 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, all'art. 1 comma 2 sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.

Il comune di Agrigento non risulta fra queste.